



COMUNE DI ZERO BRANCO
PROVINCIA DI TREVISO

Regolamento
delle attività rumorose relative alle
Pubbliche Manifestazioni

Servizio Lavori Pubblici - Ambiente

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, specificamente redatto in applicazione della L. 447/95, Art. 6, comma 1, lettere e) ed h), della L.R. 21/99, Art. 7 ed in generale del D.P.C.M. 14.11.1997, disciplina al Titolo II le attività rumorose a carattere temporaneo in grado di turbare la quiete pubblica e privata ed il riposo delle persone, relativamente alle manifestazioni di pubblico spettacolo.
2. Dal presente Regolamento restano escluse, in linea generale e salvo quanto disposto al successivo comma 3, le attività a carattere permanente, che operino nella fascia oraria diurna e/o notturna, che devono rispettare i limiti di zona di emissione ed immissione definiti nel Piano di Classificazione Acustica comunale adottato con delibera di Giunta C.le n.216 del 19/09/2000 (ad oggetto Adozione piano di classificazione acustica) ed i limiti differenziali di immissione (D.P.C.M. 14.11.1997, Art. 4) all'interno degli ambienti abitativi.
3. Nel presente Regolamento vengono altresì disciplinate al Titolo III alcune specifiche attività rumorose anche a carattere non temporaneo, di particolare rilevanza dal punto di vista acustico e nei riguardi della tutela della popolazione all'esposizione ai rumori.
4. Dal presente Regolamento restano escluse tutte le altre attività rumorose .

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Articolo 2 – Definizione

1. Si definisce attività rumorosa temporanea o a carattere temporaneo qualsiasi attività rumorosa che si esaurisca in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni provvisorie per lo svolgimento di Manifestazioni di Pubblico Spettacolo.

SEZIONE 1 : MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 3 – Definizioni

1. Sono da considerarsi manifestazioni rumorose a carattere temporaneo i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e similari che, per la loro buona riuscita, necessitino dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi (es.: posizionamento transenne, allestimento e smontaggio palchi ed attrezzature varie, attività di carico-scarico, trasporti rumorosi particolari, ecc...).
2. Sono da considerarsi altresì manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, disciplinate nello specifico dall'Articolo 8, anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata.
3. Qualsiasi manifestazione o festa o similare si protragga per un periodo superiore a 16 giorni non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all'autorizzazione in deroga prevista all'Articolo 7, salvo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 4 - Siti per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Le attività di cui all'Articolo 3 potranno svolgersi nei luoghi indicati dai proponenti previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Articolo 5 - Orari per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentito nei giorni e negli orari di seguito indicati:
 - ▶ GIORNI: tutte le giornate feriali e festive dell'anno;
 - ▶ ORARI:

- ▶ nel periodo invernale (dal 1° Ottobre al 31 Marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- ▶ nel periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 Settembre): dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Articolo 6 - Limiti acustici massimi per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione) è consentito purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti con riferimento alla classificazione operata dal Piano di Classificazione Acustica comunale adottato con delibera di Giunta C.le n.216 del 19/09/2000:
 - in zona I: 65 dB(A) – (aree ospedaliere, aree destinate a riposo)
 - in zona II, III, IV e V: 70 dB(A) – (aree residenziali, aree prevalentemente industriali compreso il Centro Storico);
 - in zona VI: 75 dB(A) – (area esclusivamente industriale).
 Tali limiti, espressi come LAeq con tempo di misura ≥ 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.
2. Non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.
3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dB(A), espresso come al comma 1, all'interno dei locali dove si svolge la manifestazione: dovrà pertanto essere utilizzata strumentazione moderna ed a norma. Inoltre la realizzazione della manifestazione è consentita previa verifica del rispetto degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare o della documentazione tecnica attestante quanto sopra (cfr.: D.P.C.M. 5/12/1997). L'Ufficio comunale competente si riserva di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui sopra e di impartire prescrizioni atte a moderare la rumorosità dell'evento.
4. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 (ossia: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico).

Articolo 7 - Autorizzazioni e deroghe per le manifestazioni temporanee rumorose

1. Le manifestazioni temporanee rumorose che rispettino i limiti e gli adempimenti indicati negli articoli precedenti non necessitano di autorizzazione particolare a condizione che la loro durata massima sia di 16 giorni anche non consecutivi.
2. Se l'organizzatore della manifestazione, per eccezionali e contingenti motivi comunque documentabili, ritiene di superare i limiti acustici o gli orari precedentemente indicati dovrà far pervenire al Responsabile del Settore LL.PP.- Ambiente specifica Domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello predisposto almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Responsabile del Settore LL.PP.- Ambiente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà comunque imporre delle prescrizioni come la richiesta di redazione di una Relazione di valutazione dell'impatto acustico descrittiva dell'attività rumorosa redatta da un tecnico competente in acustica. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.
3. Le richieste di deroga per le manifestazioni temporanee rumorose che si protraggano oltre le ore 24.00 dovranno essere debitamente motivate dal soggetto interessato.
4. L'Ufficio comunale competente non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.
5. Alle manifestazioni temporanee rumorose organizzate dall'Amministrazione ed autorizzate dalla Giunta comunale (incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a Società controllate dall'Amministrazione o Società/Imprese da queste formalmente incaricate) nonché alle tre Sagre Parrocchiali ("Assunta" in Zero Branco, "S.Rocco" in Scandolara e "S.Alberto" in S.Alberto) viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari

precedentemente stabiliti. Parimenti, alle rassegne cinematografiche o teatrali o comunque musicali o ricreativo-sportive di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione comunale e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga anche alla durata massima della manifestazione precedentemente indicata. L'Ufficio comunale competente si riserva la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenuta necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.

6. I disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee autorizzate dalla Giunta comunale e durante le tre Sagre Parrocchiali, non necessitano di richiesta di autorizzazione in deroga al presente Regolamento purché sia trasmessa all'Ufficio comunale competente, entro 7 giorni dalla data prevista per la manifestazione, copia della richiesta di autorizzazione all'accensione dei fuochi inviata, a cura del proponente, alla Questura di Treviso. L'Ufficio comunale competente ha comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenuta necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
7. Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 03.00 del 1° gennaio.
8. Considerata la particolarità dell'ultimo giorno di Carnevale ("martedì grasso") il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate di carri allegorici e cortei: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 24.00 dello stesso giorno.
9. l'Amministrazione C.le si riserva di individuare altre giornate nelle quali concedere deroga dei limiti acustici agli orari prescritti;
10. Le manifestazioni temporanee rumorose quali raduni e sfilate di auto, moto storiche e similari, autorizzate dalla Giunta comunale, sono consentite negli orari di cui all'Articolo 8 qualora vengano rispettati i seguenti vincoli:
 - obbligo di spegnimento dei motori durante le soste;
 - devono essere evitate accelerazioni anomale, operazioni di riscaldamento motori, manifestazioni acustiche rumorose non consentite dal Nuovo Codice della Strada.
11. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine.
12. In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga nel presente Articolo, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215.
13. Nel caso di lamentele dei cittadini, il Responsabile del Settore competente si riserva di revocare l'autorizzazione in deroga rilasciata e/o di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione della manifestazione, anche nei casi previsti al comma 5.

Articolo 8 - Attività di intrattenimento e svago in pubblici esercizi

1. Gli esercenti di pubblici esercizi che intendano svolgere una nuova attività di intrattenimento e svago (trattenimenti musicali dal vivo, con disc jockey, apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori all'interno dei locali di esercizio, serate a tema, ecc...) all'interno dei locali in cui ha luogo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale e senza alcun allestimento e/o modifica dei locali, ad esclusione di qualsiasi forma di intrattenimento danzante, devono presentare all'Ufficio comunale competente una Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) secondo il modello predisposto in cui lo stesso esercente dichiara di rispettare i seguenti vincoli:
 - nell'esercizio dell'attività devono essere rispettati i limiti acustici di legge anche stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica comunale e, comunque, l'uso di strumenti o riproduttori di suoni ed altoparlanti all'interno dei locali deve essere condotto con moderazione in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
 - se nell'esercizio dell'attività, si prevede che non verranno rispettati i limiti acustici di cui al punto precedente, alla D.I.A. dovrà essere allegata una Relazione previsionale di impatto acustico dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica da sottoporre al parere dell'Ufficio comunale competente, contenente l'indicazione delle misure e dei tempi previsti per eliminare le emissioni acustiche disturbanti o riportarle entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

- il volume sonoro deve comunque essere contenuto in modo tale da consentire la corretta e non pericolosa audizione nell'area dell'esercizio e tale da non essere di richiamo per il pubblico all'esterno dello stesso;
 - l'attività di intrattenimento deve cessare entro le ore 23.00, salvo che il locale non sia adeguatamente insonorizzato: in tal caso, il sistema di insonorizzazione va attestato tramite Perizia Giurata redatta da un tecnico competente in acustica. L'attività di intrattenimento potrà essere protratta fino all'orario di chiusura dell'esercizio qualora, avuto riguardo alla particolare ubicazione dell'esercizio stesso rispetto agli insediamenti abitativi limitrofi, la diffusione della musica non possa in alcun modo costituire elemento di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone.
2. La Relazione previsionale di impatto acustico di cui al comma 1, punto secondo, deve, tra l'altro, comprendere:
 - a) una planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature rumorose utilizzate;
 - b) una relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:
 - i valori di livello equivalente di pressione sonora indotti nell'ambiente esterno ed all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di intrattenimento;
 - la situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni o siti sensibili e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte;
 - l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona ed il relativo incremento di rumore ambientale nonché l'indicazione delle misure che verranno adottate per limitarlo.
 3. Sia nel caso di attività già in essere, che nell'ipotesi di ampliamenti, modifiche, potenziamenti delle strutture edilizie o delle attrezzature rumorose impiegate, se si verificano lamentele da parte dei cittadini, l'Ufficio comunale competente ha facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la redazione di una Relazione di impatto acustico dell'attività rumorosa redatta da un tecnico competente in acustica.
 4. L'Ufficio comunale competente esprime il proprio parere sui vari documenti tecnici di cui ai commi 1, 2 e 3 e si riserva la facoltà di impartire eventuali prescrizioni in merito. Nel caso di lamentele da parte dei cittadini il Responsabile del Settore competente si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la sospensione o la limitazione dell'attività rumorosa di intrattenimento e svago. La riattivazione dell'attività rumorosa di intrattenimento e svago eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nei documenti tecnici o prescritti dall'Ufficio comunale competente.
 5. Chi gestisce le attività di intrattenimento dovrà inoltre attivarsi affinché l'impatto ambientale dell'esercizio pubblico rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona. E' auspicabile che l'interessato adotti gli accorgimenti di seguito indicati:
 - metta in atto un adeguato servizio, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, volto a garantire il normale andamento dell'attività sia all'interno dell'esercizio che nelle immediate vicinanze del locale, a prevenire i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli ed al vociare degli avventori richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
 - metta in atto delle misure volte a prevenire gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e pedonale anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati.

Articolo 9 - Pubblici esercizi confinanti con spazi abitativi e/o con utilizzo di plateatici

1. Gli esercizi che effettuano od intendano effettuare la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività rumorose complementari ma che confinino con spazi abitativi e/o che esercitino l'attività su plateatici limitrofi a spazi abitativi devono garantire che il rumore prodotto dall'attività (interna ed esterna) sia contenuto entro i limiti di legge, anche mediante:
 - a) verifica del rispetto degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare o verifica della relativa documentazione tecnica attestante ciò (D.P.C.M. 5/12/1997);
 - b) adozione di misure strutturali e gestionali per impedire che il rumore connesso all'attività (emissioni da impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc...) superi i limiti acustici previsti da normativa.
2. L'Ufficio comunale competente ha la facoltà di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui al punto a) del comma 1 e la redazione di una Relazione di impatto acustico o, una Relazione

di previsione di impatto acustico per le nuove attività, a firma di un tecnico competente in acustica, sulle quali l'Ufficio si esprime e si riserva di impartire eventuali prescrizioni. Nel caso di lamentele dei cittadini il Responsabile del Settore competente si riserva di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa. La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nelle Relazioni di cui sopra o prescritti dall'Ufficio comunale competente.

3. E' inoltre auspicabile che l'interessato adotti gli accorgimenti di cui all'Articolo 8, comma 5 del presente Regolamento affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona.

Articolo 10

Gli articoli n.8 e n.9 che precedono non si applicano per manifestazioni occasionali all'interno di pubblici esercizi che devono essere autorizzate precedentemente dall'Amministrazione C.le.

TITOLO III DISCOTECHE, SALE DA BALLO, CIRCOLI PRIVATI E SIMILARI

Articolo 11 - Limiti acustici massimi

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati anche se non autorizzati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i livelli acustici massimi non derogabili previsti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 ossia: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Articolo 12 - Documentazione richiesta

1. Fermi restando tutti gli oneri previsti in capo al gestore delle attività di cui al presente Titolo stabiliti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215, la domanda di nuova licenza di esercizio per le strutture di cui al presente Titolo, deve contenere una idonea Relazione Previsionale di Impatto Acustico a firma di un tecnico competente in acustica, da sottoporre al parere dell'Ufficio comunale competente che ha facoltà di imporre eventuali prescrizioni in merito.
2. Sia nel caso di attività già in essere, che nell'ipotesi di ampliamenti, modifiche, potenziamenti delle strutture edilizie o delle attrezzature rumorose impiegate, se si verificano lamentele da parte dei cittadini, l'Ufficio comunale competente ha facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la redazione di una Relazione di Impatto Acustico a firma di un tecnico competente in acustica, sulla quale si esprime con proprio parere e si riserva di impartire prescrizioni e di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa disturbante. La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti o prescritti dall'Ufficio comunale competente.
3. E' auspicabile che i responsabili delle attività di cui al presente Titolo adottino le misure di cui all'Articolo 13 del presente Regolamento affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona.

TITOLO IV ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 13 – Misure da adottare

Chi gestisce le attività di intrattenimento dovrà attivarsi affinché l'impatto ambientale dell'esercizio pubblico rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità nella zona. E' auspicabile che l'interessato adotti gli accorgimenti di seguito indicati:

- metta in atto un adeguato servizio, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, volto a garantire il normale andamento dell'attività sia all'interno dell'esercizio che nelle immediate vicinanze del locale, a prevenire i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli ed al vociare degli avventori richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- metta in atto delle misure volte a prevenire gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e pedonale anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati.

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 14 – Ordinanze

1. Qualora un'attività dia luogo ad emissioni sonore oltre i limiti acustici, orari e/o durata prescritti nel presente Regolamento o nelle vigenti norme di legge, il Sindaco o il Responsabile del Settore competente, ognuno per quanto dovuto, previo accertamento fonometrico, con propria Ordinanza provvedono a limitare o sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure, a sospendere l'intera attività, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eliminate le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con Ordinanza del Sindaco su proposta dell'Ufficio comunale competente:
 - i limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente Regolamento;
 - particolari prescrizioni finalizzate all'abbattimento o contenimento delle emissioni sonore legate all'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività e, comunque, tutto quanto sia finalizzato alla tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica e del riposo delle persone.

Articolo 15 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, anche utilizzate nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.
2. L'attività di misurazione fonometrica, su disposizione dell'Ufficio comunale competente, è demandata al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V.
3. L'attività di vigilanza e controllo è demandata all'A.R.P.A.V. ed al Corpo di Polizia Locale che la esercitano nei limiti del presente Regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

Articolo 16 - Sanzioni amministrative

1. Richiamato il "*Regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative, per le violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Comunali*", fatti salvi il Codice Civile ed il Codice Penale, fatte salve le disposizioni normative statali e regionali in materia (cfr. in particolare l'Art. 10, L. 447/95 e l'Art. 8, L.R. 21/99), le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 500,00.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17- Abrogazione di norme e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi Regolamento od Ordinanza comunali in vigore che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.
2. Le attività rumorose in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno 180 giorni di tempo dalla data di cui al comma 1 per attenersi alle disposizioni impartite dallo stesso.